

## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/789 DEL CONSIGLIO

del 25 maggio 2018

**che autorizza l'Ungheria a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, il soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi è di norma tenuto al pagamento all'erario dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).
- (2) Con lettera protocollata dalla Commissione il 13 luglio 2017, l'Ungheria ha chiesto l'autorizzazione a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE («misura speciale») per quanto riguarda il debitore dell'IVA nel caso di talune operazioni effettuate da soggetti passivi oggetto di una procedura di liquidazione o di qualsiasi altra procedura che ne stabilisca giuridicamente l'insolvenza.
- (3) A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione, con lettera del 15 gennaio 2018, ha trasmesso agli altri Stati membri la richiesta presentata dall'Ungheria. Con lettera del 16 gennaio 2018 la Commissione ha comunicato all'Ungheria di disporre di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.
- (4) L'Ungheria sostiene che i soggetti passivi oggetto di una procedura di liquidazione o di insolvenza spesso non versano l'IVA dovuta all'erario. Al tempo stesso, l'acquirente, essendo un soggetto passivo con diritto a detrazione, può comunque detrarre l'IVA assolta, il che ha un'incidenza negativa sul bilancio e permette di finanziare la liquidazione. L'Ungheria ha inoltre registrato casi di frode in cui imprese in liquidazione avrebbero emesso fatture fittizie a imprese attive e avrebbero ridotto in misura considerevole l'imposta da pagare senza la garanzia che l'emittente avrebbe versato l'IVA dovuta.
- (5) In conformità dell'articolo 199, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE, gli Stati membri possono stabilire che il debitore dell'imposta sia il soggetto passivo destinatario di una cessione di beni immobili in una vendita giudiziaria all'incanto da parte di un debitore giudiziario («meccanismo di inversione contabile»). Per rimediare alle perdite di entrate pubbliche, l'Ungheria chiede una deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE al fine di essere autorizzata ad applicare il meccanismo di inversione contabile ad altre operazioni effettuate da soggetti passivi oggetto di procedura di insolvenza, vale a dire la cessione di beni di investimento e la cessione di beni o prestazioni di servizi con un valore di mercato superiore a 100 000 HUF.
- (6) In base alle informazioni fornite dall'Ungheria, la designazione del destinatario, che è un soggetto passivo, quale debitore dell'IVA in tali casi particolari consentirà di semplificare la procedura di riscossione dell'IVA e prevenire l'evasione e l'elusione fiscali. L'Ungheria ritiene che la misura speciale consentirà anche di limitare le perdite di entrate pubbliche e di generare entrate supplementari.
- (7) È pertanto opportuno autorizzare l'Ungheria ad applicare il meccanismo di inversione contabile per la cessione di beni di investimento e la cessione di altri beni o prestazioni di servizi con un valore di mercato superiore a 100 000 HUF, effettuate da un soggetto passivo oggetto di una procedura di liquidazione o di qualsiasi altra procedura che ne stabilisca giuridicamente l'insolvenza.
- (8) È opportuno che la misura speciale sia limitata nel tempo.

<sup>(1)</sup> GUL 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

